

JUAN IGNACIO ARRIETA

L'ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA IN CINA. LACUNE, PROBLEMI E PROSPETTIVE*

SOMMARIO: 1. Obiettivi e limiti del lavoro. 2. Lo stabilimento della gerarchia in Cina. 3. L'impatto della rivoluzione nazionale sull'organizzazione della Chiesa. a) Nascita dell'Associazione Patriottica Cattolica. b) Il passaggio alla clandestinità. c) Il riordino amministrativo civile. 4. Situazione presente dell'organizzazione ecclesiastica, e prospettive future. a) Legislazione religiosa imposta dallo Stato. a') Il Regolamento dell'Associazione Patriottica. b') Lo Statuto diocesano di gestione. c') Lo Statuto della Conferenza congiunta. b) Gli Statuti della Conferenza episcopale cinese. 5. Considerazioni conclusive.

1. OBIETTIVI E LIMITI DEL LAVORO

La presente relazione si pone nella prospettiva dell'organizzazione ecclesiastica, la disciplina che per alcuni anni ho insegnato in questa Facoltà di Venezia. Cercherò di presentare gli elementi, di diritto e di fatto, che sono riuscito a riunire a proposito dell'organizzazione della Chiesa cattolica in Cina. In concreto, mi occuperò di tre questioni: della distribuzione nel Paese delle circoscrizioni ecclesiastiche; delle principali leggi dettate dalle autorità cinesi per regolare il funzionamento dell'organizzazione della Chiesa cattolica e, infine, parlerò anche della Conferenza dei Vescovi cinesi creata dal governo alcuni anni fa.

Nella trattazione emergeranno anche altre questioni ricollegabili all'organizzazione della Chiesa e, in particolare, avremo l'opportunità di constatare la contrapposizione esistente tra due diversi sistemi di gestire le questioni ecclesiastiche; due modelli di organizzazione che rappresentano, in realtà, due concezioni ecclesologiche che si confrontano oggi in Cina.

2. LO STABILIMENTO DELLA GERARCHIA IN CINA

Il punto di partenza obbligato per questo lavoro è la Cost. ap. *Quotidie Nos*,¹ promulgata l'11 aprile 1946 da Papa Pio XII, con la quale venne istituita in Ci-

* Relazione tenuta l'8 maggio 2009 nel Convegno "La Chiesa cattolica in Cina: il nodo della libertà religiosa" organizzato a Venezia dalla Facoltà di Diritto Canonico San Pio X dello *Studium Generale Marcianum*.

¹ Cfr. Pio XII, cost. ap. *Quotidie Nos*, 11 aprile 1946, AAS 38 (1946) 301-313.

na la gerarchia episcopale ordinaria. Ma per comprendere meglio tale provvedimento occorre dire qualcosa circa l'organizzazione della Chiesa nel Paese nel periodo immediatamente anteriore.

Dopo le prime missioni in Cina nei secoli xvi e xvii, e dopo la lunga parentesi iniziata nel 1724 con la proibizione della pratica del cristianesimo, i missionari cattolici ritornarono nel Paese alla fine della Guerra dell'Oppio, nel 1844.² A giudicare con gli occhi di oggi, si potrebbe dire che né il momento né le "modalità" adottate furono i più adeguati affinché venisse rettamente compreso il messaggio spirituale della Chiesa. I missionari rientrarono allora sotto la "protezione" delle potenze occidentali che avevano imposto con la forza i propri interessi al Popolo cinese. La Chiesa, che per propria identità è estranea agli interessi di parte, non aveva però altra scelta. Essa stessa dovette patire poi, per lunghi anni, le interferenze delle Cancellerie europee che impedirono i rapporti diretti con le autorità civili della Cina. In modo particolare, il governo di Parigi ostacolò lo stabilimento di rapporti diplomatici, sulla base di un diritto di "patronato" in difesa della religione cattolica riconosciuto dall'accordo di Tian Jim, del 1858.³

Malgrado tutte le difficoltà, e malgrado anche l'atteggiamento non lusinghiero adottato in molti casi dagli stessi missionari, (atteggiamento che mons. Celso Costantini s'incaricò di correggere sin dal suo arrivo come Delegato apostolico),⁴ dalla metà del xix secolo cominciano a costituirsi in Cina circoscrizioni ecclesiastiche di missione, seguendo uno schema analogo a quello adottato in altri luoghi di recente evangelizzazione. Tali circoscrizioni di missione erano gestite da religiosi provenienti da Paesi *ove le vocazioni erano abbondanti*, e dipendevano dalla Sacra Congregazione di Propaganda Fide.

Secondo l'*Annuario Pontificio* del 1900, all'epoca erano già stati creati 38 Vicariati apostolici in Cina;⁵ e venti anni dopo, il numero dei Vicariati era salito a 47, oltre a due Prefetture apostoliche.⁶ Quando Pio XII decise di stabilire la gerarchia ordinaria,⁷ esistevano in Cina 99 Vicariati apostolici e 34 Prefetture apostoliche, oltre alla Missione *sui iuris* di "Urga" e alla diocesi di Macao, la cui erezione risaliva al 1576 ed era ancora suffraganea, in quanto colonia portoghese, della sede metropolitana di Goa, in India.⁸

² Per una sintesi del periodo, vedi P. BARRY, *The 60th Anniversary of the Establishment of the Hierarchy in China*, «Tripod» xxvi- n. 143, 2006, pp. 28- 36.

³ Cfr. su questo A. GIOVAGNOLI, *Rapporti diplomatici fra Santa Sede e Cina*, in *Roma e Pechino. La svolta extraeuropea di Benedetto XV*, Roma 1999, pp. 39-67.

⁴ Sul radicale cambiamento di indirizzo della pastorale missionaria in Cina a partire del 1922, con l'arrivo di Celso Costantini, vedi tra gli altri R. SIMONATO, *Oltre l'occidentalismo: mons. Celso Costantini*, in *Roma e Pechino. La svolta extraeuropea di Benedetto XV*, cit., pp. 201-220; G. W. MING, *Costantini e la naturalizzazione della Chiesa in Cina*, in *Roma e Pechino. La svolta extraeuropea di Benedetto XV*, cit., pp. 221-225.

⁵ Cfr. *Annuario Pontificio* 1900, p. 55.

⁶ Cfr. *Annuario Pontificio* 1920, pp. 727-728.

⁷ Cfr. *Annuario Pontificio* 1946, p. 1055.

⁸ Cfr. *Annuario Pontificio* 2009, p. 433.

La fine della Seconda Guerra mondiale modificò il panorama internazionale e anche quello diplomatico. La Santa Sede credette ormai giunto il momento di instaurare la gerarchia ecclesiastica ordinaria in Cina, accondiscendendo così alla richiesta del primo Cardinale cinese creato nel Concistoro del 1945.⁹ Nel contempo vennero stabiliti i rapporti diplomatici a lungo auspicati tra la Santa Sede e la Repubblica di Cina, erigendosi una Internunziatura apostolica a Pechino il 6 luglio 1946.¹⁰

Come avvenne concretamente l'instaurazione della gerarchia ordinaria nel Paese? In che cosa consistette il provvedimento adottato da Papa Pio XII?

La costituzione apostolica *Quotidies Nos* del 1946, elevò alla condizione di Diocesi i 99 precedenti Vicariati apostolici – vale a dire, tutti i Vicariati che all'epoca esistevano nel Paese –, raggruppando le nuove Diocesi in 20 Province ecclesiastiche con le rispettive sedi metropolitane. Il documento designava anche i Pastori per ciascuna delle sedi.

Fuori dall'organizzazione in Province ecclesiastiche rimasero le 34 Prefetture apostoliche allora esistenti, oltre alla Missione *sui iuris* di cui si è detto prima. Nessuna di queste circoscrizioni era menzionata nella costituzione apostolica, che solo accennava alle Diocesi. Trattandosi, infatti, di strutture missionarie di natura "vicaria" e dipendendo immediatamente dalla Santa Sede attraverso la Congregazione di Propaganda Fide, tali circoscrizioni non potevano sottostare alla giurisdizione intermedia di un Vescovo Metropolitano, e quindi non facevano parte di nessuna Provincia ecclesiastica. Il criterio è coerente col fatto che il Sommo Pontefice è il Pastore "proprio" di tali comunità, principio questo vigente anche nell'attualità (can. 371 § 1 CIC 1983).

Anche se le fonti non sempre concordano – questo è proprio uno dei limiti del presente lavoro –, dalla costituzione apostolica e dai dati forniti dalle corrispondenti edizioni dell'*Annuario Pontificio*, risulta che in Cina esistevano nel 1946 un totale di 135 circoscrizioni ecclesiastiche.

Questa è, in pratica,¹¹ la composizione attuale dell'organizzazione ecclesiastica in Cina come appare nelle ultime edizioni dell'*Annuario Pontificio*

⁹ Cfr. PIO XII, cost. ap. *Quotidies Nos*, cit., proemio, p. 303; P. BARRY, *The 60th Anniversary of the Establishment of the Hierarchy in China*, cit., pp. 31-32. Si tratta del card. Thomas Tian Gengxin, che era stato per anni Vicario apostolico di Qingdao, nella Provincia di Shandong, e venne nominato con la cost. ap. dell'11 aprile 1946 arcivescovo di Pechino.

¹⁰ Cfr. PIO XII, lett. ap. *Ad perpetuam rei memoriam*, del 6 luglio 1946, AAS 38 (1946) 313-314.

¹¹ Negli anni 1950 e 1951 quattro Prefetture apostoliche vennero elevate a Diocesi: la Diocesi di Hungtung, il 10 aprile 1950 (cfr. *Annuario Pontificio* 2009, p. 311), la Diocesi di Pingliang, il 20 giugno 1950 (cfr. *Annuario Pontificio* 2009, p. 573), la Diocesi di Chowchich, il 10 maggio 1951 (cfr. *Annuario Pontificio* 2009, p. 178), e nella stessa data la Diocesi di Puchi (cfr. *Annuario Pontificio* 2009, p. 594).

poiché, quasi immediatamente dopo lo stabilimento della giurisdizione diocesana, l'intera situazione nel Paese precipitò, e tale struttura della Chiesa rimase come "congelata".

Negli anni immediatamente seguenti alla promulgazione della costituzione apostolica *Quotidies Nos* si poté tuttavia completare l'iniziativa con l'elevazione a Diocesi di quattro Prefetture apostoliche,¹² cosa che avvenne negli anni 1950 e '51. L'edizione del 1950 dell'*Annuario Pontificio* registra inoltre l'esistenza nella zona di Harbin, confinante con la Russia, di una Amministrazione apostolica per i latini,¹³ ed anche di un Esarcato apostolico del Patriarcato bizantino, che risulta incaricato in termini generali dell'attenzione dei "russi di rito bizantino e per tutti i cattolici di rito orientale" residenti in Cina; tutte e due erano strutture risalenti già alla fine degli anni 20.¹⁴

Parallelamente all'erezione delle nuove Diocesi, un certo numero di chierici cinesi ricevette l'incarico di presiedere alle circoscrizioni di nuova creazione. Con la *Quotidies Nos* tre Vescovi cinesi vennero insediati in sedi metropolitane, altri diciotto diventarono Vescovi diocesani, e sette in più furono messi a capo di Prefetture apostoliche in qualità di Ordinari propri.¹⁵

Questi dati mettono in evidenza, però, che la maggior parte delle circoscrizioni ecclesiastiche cinesi rimase affidata alla cura di missionari provenienti dall'estero; in carico, cioè, agli stessi Istituti missionari che prima della *Quotidies Nos* si occupavano dei Vicariati e delle Prefetture apostoliche. La forma giuridica attraverso la quale venivano affidate ai missionari queste circoscrizioni si chiama "commissio",¹⁶ una vera e propria convezione stipulata tra la Congregazione di Propaganda Fide e il relativo Istituto missionario in cui venivano determinati i rispettivi diritti e doveri dell'Istituto e della Santa Sede, in ordine al consolidamento della concreta comunità ecclesiale e dell'adeguata attenzione pastorale dei fedeli.¹⁷ Tra gli Istituti religiosi che ai

¹² Oltre all'erezione in Diocesi della Prefettura apostolica di Tali, avvenuta il 9 dicembre 1948, Cfr. *Annuario Pontificio* 2009, p. 730.

¹³ Cfr. *Annuario Pontificio* 1950, p. 1150; l'Amministrazione apostolica era stata eretta però il 28 maggio 1931, cfr. *Annuario Pontificio* 2009, p. 1095.

¹⁴ Cfr. *Annuario Pontificio* 1950, p. 1150; l'Esarcato apostolico era stato eretto però il 20 maggio 1928, cfr. *Annuario Pontificio* 2009, p. 1060.

¹⁵ P. BARRY, *The 60th Anniversary of the Establishment of the Hierarchy in China*, cit., p. 33.

¹⁶ Cfr. in argomento I. TING PONG LEE, *De iuridico commissionis systemate in missionibus*, «Commentarium pro religiosis et missionariis» 54, 1973, pp. 151 ss., pp. 238 ss.; J. GARCÍA MARTÍN, *El sistema de comisión desde el pontificado de Gregorio XVI hasta el Código de derecho canónico - 1917. Nota histórica*, «Commentarium pro religiosis et missionariis» 65, 1984, pp. 355 ss.

¹⁷ Cfr. I. TING PONG LEE, *Prefettura apostolica e prefetto apostolico*, «Enciclopedia Cattolica» IX, Città del Vaticano, 1952, col. 1923; R. NAZ, *Prefet apostolique*, «Dictionnaire de droit canonique» VII, Parigi, 1965, coll. 166-176; J. GARCÍA, *La designación de los Vicarios y de los Prefectos apostólicos*, «Il processo di designazione dei vescovi: storia, legislazione, prassi», Roma, 1996, pp. 397 ss.

tempi di Pio XII assunsero la guida delle strutture cinesi spiccano particolarmente i Francescani, con 27 circoscrizioni, i Lazaristi, con 14 circoscrizioni, e la Società delle Missioni straniere di Parigi, con altre 14 circoscrizioni.¹⁸

Questi dati servono per valutare la portata del provvedimento pontificio e l'impatto sull'organizzazione della Chiesa dei successivi avvenimenti nella società cinese. L'arrivo del comunismo non trovò in Cina un'organizzazione ecclesiastica consolidata. Come accade in tanti paesi di missione al momento dell'instaurarsi della gerarchia ordinaria, il nervo organizzativo della Chiesa era poggiato su Istituti missionari, composti in maggioranza da missionari stranieri. La loro espulsione avrebbe provocato, di conseguenza, un vuoto di rilievo "strutturale".¹⁹

D'altra parte, riconoscere la condizione di Diocesi alle circoscrizioni ecclesiastiche di missione esistenti precedentemente significava certamente ammettere che le rispettive comunità avevano raggiunto un livello minimo di evangelizzazione e di sviluppo ecclesiale; ma in realtà la loro elevazione a Diocesi era soprattutto un atto di fiducia nella "prevedibile" evoluzione futura di queste comunità e nell'ulteriore consolidamento di quanto era stato fatto in precedenza. La Diocesi rappresenta, infatti, la struttura di "pienezza", di pieno sviluppo, di una comunità ecclesiale e corrisponde, nei termini teologici di oggi, ad una Chiesa particolare impiantata in un determinato luogo. Tuttavia, com'è comprensibile, detta "pienezza" diocesana riflette una realtà sociale e spirituale che non si realizza né si raggiunge istantaneamente, per semplice effetto di un atto giuridico di erezione canonica, ma richiede un lento percorso di trasformazione della comunità stessa. Trattandosi, inoltre, di un provvedimento globale, che riguardava l'intero Paese, è da ritenersi che non tutte le 99 circoscrizioni elevate a Diocesi nel 1946 si trovavano all'epoca in uguale stato di avanzamento per quanto riguarda la solidità ecclesiale.

In sintesi, la costituzione apostolica *Quotidies Nos*, in quanto atto giuridico costitutivo di vaste proporzioni, non poteva non fare affidamento sul naturale progresso di consolidamento di strutture che all'inizio erano necessariamente deboli. Ma questo imprescindibile periodo di crescita venne tragicamente a mancare, e le conseguenze non potevano essere molto diverse da quelle che conosciamo.

¹⁸ Per i dati, vedi J. CHARBONIER, *Guide to the Catholic Church in China*, Singapur 2008, pp. 26-28.

¹⁹ Dico "strutturale" perché essendo gerarchica la natura della Chiesa e delle circoscrizioni ecclesiastiche, se venissero a mancare in modo assoluto Pastore e clero, è la stessa struttura della circoscrizione che verrebbe a mancare. Per quanto riguarda l'organizzazione delle missioni in generale, vedi S. BERLINGÓ, *Missioni cattoliche*, «Enciclopedia del diritto» xxvi, Milano, 1976, pp. 604 ss.; L.M. DE BERNARDIS, *Missioni*, in «Novissimo Digesto italiano» X, Torino, 1964, pp. 768 ss.

3. L'IMPATTO DELLA RIVOLUZIONE NAZIONALE SULL'ORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA

Considerata, in termini complessivi, l'organizzazione della Chiesa in Cina all'inizio degli anni 50, prendiamo in esame adesso alcune delle principali cause intervenute nell'evoluzione subita da questa organizzazione nella seconda parte del secolo xx. Non sarò esaustivo, né farò particolari valutazioni sul confronto ideologico avvenuto in questo periodo. Mi limiterò soltanto a ricordare velocemente alcuni di questi motivi per collegarmi con la situazione attuale.

a) *Nascita dell'Associazione Patriottica Cattolica*

Poco dopo la fondazione nel 1949 della Repubblica popolare di Cina, l'Internunzio, mons. Riberi, venne espulso nel 1952. Lo stesso accadde negli anni successivi con quasi tutti i missionari di origine non cinese, lasciando senza Pastori e senza clero gran numero di circoscrizioni. Il rappresentante dell'Internunzio a Pechino dovette anch'egli abbandonare il Paese, mentre venivano progressivamente chiuse tutte le vie di comunicazione con la Sede Apostolica.²⁰

Nasce in quel tempo l'Associazione Patriottica Cattolica, fondata formalmente nel luglio del 1957, ma preceduta sin dall'inizio degli anni 50 da organizzazioni analoghe promosse per sviluppare un movimento patriottico cattolico cinese anti-imperialista. D'allora in poi l'Associazione cominciò ad assumere un ruolo progressivamente più rilevante e istituzionalizzato nell'organizzazione della Chiesa del Paese, assieme all'Ufficio dell'amministrazione di Stato per gli Affari Religiosi. Il loro obiettivo era quello di cancellare l'influsso imperialista all'interno della Chiesa in Cina, eliminare i missionari stranieri e il clero cinese ubbidiente a Roma, e seguire la via socialista per fondare una Chiesa autonoma, fuori dal controllo del Vaticano.

Nel corso dell'anno 1957, vennero costituite più di 200 sezioni dell'Associazione Patriottica Cattolica, che nella seconda parte del mese di luglio di quell'anno celebrò a Beijing la prima Assemblea generale, con la partecipazione, secondo i dati ufficiali, di circa 200 sacerdoti e di 10 vescovi. Una seconda Conferenza generale ebbe luogo a gennaio del 1962, e in essa venne proposto di rompere nettamente col controllo del Vaticano e perseguire l'obiettivo di costruire una Chiesa indipendente e autonoma.²¹

²⁰ Cfr. E. GIUNIPERO, *Chiesa cattolica e Cina comunista. Dalla rivoluzione del 1949 al Concilio Vaticano II*, Brescia 2007, pp. 49 ss.

²¹ Per i dati, vedi E. GIUNIPERO, *Chiesa cattolica e Cina comunista. Dalla rivoluzione del 1949 al Concilio Vaticano II*, cit., pp. 121 ss; "La vraie nature de l'association patriotique des catholiques

Conseguenza dell'espulsione dei missionari fu la drammatica mancanza di Vescovi nel Paese. Tra il 1950 e il 1955 la Santa Sede nominò altri 22 nuovi Vescovi cinesi, ma nello stesso periodo un elevato numero dei cinesi ordinati venne messo in prigione. Alla fine degli anni 50 solo un sesto delle circoscrizioni ecclesiastiche esistenti – Diocesi o Prefetture apostoliche – aveva a capo un proprio Pastore.²²

A questo periodo corrispondono le prime ordinazioni episcopali celebrate senza mandato pontificio. Nel mese di marzo del 1958 le diocesi di Hankou e di Wuchang procedettero direttamente all'elezione dei rispettivi Vescovi, informando telegraficamente la Santa Sede del fatto avvenuto; nella risposta, la Congregazione di Propaganda Fide diffidava gli eletti dall'acconsentire all'ordinazione ricordando loro l'esistenza della scomunica *latae sententiae* come sanzione penale per la trasgressione.²³ L'ordinazione dei due candidati ebbe luogo il 13 aprile successivo, e da allora sono stati illegittimamente ordinati molti altri Vescovi.²⁴

Nel decennio 1966-1976, la Rivoluzione Culturale coinvolse violentemente l'intera comunità cattolica, colpendo anche coloro che si erano dimostrati più disponibili verso gli orientamenti delle autorità governative. Solo più tardi, con le aperture promosse da Deng Xiaoping negli anni 80, comincia un periodo di tolleranza religiosa con maggiori possibilità di movimento e di dialogo, che permisero la riapertura di chiese, seminari e case religiose, e una certa ripresa della vita comunitaria.²⁵

Come ha rilevato il Santo Padre nella sua Lettera ai membri della Chiesa cattolica in Cina, un'attenta analisi della dolorosa situazione di forti contrasti avvenuti nella Chiesa del Paese, “mette in evidenza, tra le varie cause, il ruolo significativo svolto da organismi, che sono stati imposti come principali responsabili della vita della comunità cattolica”.²⁶ Col passare del tem-

chinois”, «Eglises d'Asie», Dossiers et documents N° 4/94, Avril 1994, passim; G. KING, *The Catholic Church in China: a Canonical evaluation*, «The Jurist» 49, 1989, pp. 69-94.

²² Cfr. G. KING, *The Catholic Church in China: a Canonical evaluation*, cit., p. 71; E. GIUNIPERO, *Chiesa cattolica e Cina comunista. Dalla rivoluzione del 1949 al Concilio Vaticano II*, cit., pp. 146 ss.

²³ Anche se il can. 2370 CIC 1917 prevedeva per tale ipotesi la censura di sospensione *latae sententiae*, il Decreto del 9 aprile 1951 della S. Congregazione per la Dottrina della Fede, AAS 43 (1951) 217-218, puniva il fatto con la scomunica *latae sententiae* specialissimo modo riservata alla Santa Sede, la stessa pena attualmente prescritta dal can. 1382 CIC.

²⁴ Cfr. *La vraie nature de l'association patriotique des catholiques chinois*, cit., p. 5; G. KING, *The Catholic Church in China: a Canonical evaluation*, cit., p. 70.

²⁵ Cfr. “Nota esplicativa” del 27 maggio 2007 riguardante la Lettera di Benedetto XVI ai Vescovi, ai Presbiteri, alle Persone Consacrate e ai Fedeli Laici della Chiesa cattolica nella Repubblica Popolare Cinese.

²⁶ Cfr. BENEDETTO XVI, *Lettera ai Vescovi, ai Presbiteri, alle Persone Consacrate e ai Fedeli Laici della Chiesa cattolica nella Repubblica Popolare Cinese*, n. 7, del 27 maggio 2007, AAS.

po, questi organismi si sono stabiliti ai diversi livelli dell'organizzazione sociale della Chiesa, proponendosi come istanza parallela con la quale parroci e Vescovi devono confrontarsi nella presa di decisioni pastorali.

b) *Il passaggio alla clandestinità*

Il passaggio alla "clandestinità" e il ricorso alla pratica religiosa in condizioni di "essenzialità" sono stati l'inevitabile seguito della situazione descritta. Tuttavia è forse meglio parlare per questo di "sistema" o di "regime di persecuzione", poiché ciò che propriamente si è denominato in Cina come fenomeno di "clandestinità", avvenne in un periodo successivo, in seguito all'applicazione di alcune facoltà speciali concesse dalla Santa Sede che poi vedremo.

In tema di persecuzioni, la Chiesa possiede un'esperienza di venti secoli, e in tali periodi "eccezionali" le regole che rendono visibile la sua organizzazione diventano più elastiche, con i pregi e gli inconvenienti che ciò comporta; i limiti geografici delle circoscrizioni ecclesiastiche e della stessa giurisdizione ecclesiastica dei Pastori perde allora rilevanza concreta. Per contro, emergono in queste occasioni prevalentemente i limiti stretti del Diritto divino che, più che a parametri di "liceità", rispondono alla logica della stretta "validità" degli atti – sacramentali o di giurisdizione –, e al diritto sostanziale di ogni fedele di accedere ai mezzi di salvezza. Prevalendo tali fattori, per esigenze della *salus animarum*, si allenta quindi l'attenzione delle forme giuridiche che preservano l'ordine sociale, e conseguentemente si allargano i margini di insicurezza giuridica. Gli obiettivi essenziali dell'attività pastorale della Chiesa vengono così raggiunti, ma ad un costo senz'altro elevato.

La tecnica giuridica adoperata dalla Chiesa per affidare poteri giuridici straordinari in questo tipo di situazioni è la concessione di "facoltà speciali", in qualunque delle sue molteplici denominazioni. Si tratta, in sostanza, di un tipo di potestà delegata concessa dalla Santa Sede che può essere esercitata in modo stabile, fino a quando non mutano le circostanze o venga revocata la concessione, com'è capitato in Cina.²⁷

La delega, però, è un sistema di governo fiduciario, dove la titolarità delle funzioni non è notoria e il suo esercizio dipende dal personale autocontrollo di chi ne fa uso (can. 131 § 3 CIC).²⁸ Il protrarsi nel tempo di tale stato di cose può generare nei soggetti a vario titolo coinvolti una diffusa cultura di vuoto normativo e di sregolatezza, soprattutto laddove le regole erano sempre state abbastanza flessibili, com'è il caso della Cina dove la Chiesa non aveva

²⁷ Cfr. J. GONZÁLEZ-AYESTA, *La naturaleza jurídica de las facultades habituales en la codificación de 1917*, Pamplona, 2001; J. GONZÁLEZ-AYESTA, *La specificità delle 'facoltà abituali' all'interno della delega (can. 132 CIC '83)*, «Ius Ecclesiae» 12, 2000, pp. 187 ss.;

²⁸ Cfr. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, pp.

mai avuto una struttura sociale consolidata. Una situazione del tutto diversa, per esempio, da quella vissuta nello stesso periodo nei Paesi europei sotto controllo sovietico, dove la Chiesa aveva avuto in precedenza una struttura ecclesiastica consolidata da secoli. Il sistema di "facoltà" è, infatti, largamente usato nel regime di missione per la necessità di fronteggiare agevolmente situazioni straordinarie, e tale era il sistema imperante in Cina fino al 1946.

L'impossibilità di osservare la disciplina ordinaria in circostanze di mancanza di libertà e di quasi totale assenza di comunicazioni determinò la progressiva concessione di facoltà da parte della Santa Sede al clero e ai Vescovi cinesi. Per lo più, si trattava di facoltà riguardanti la celebrazione dei sacramenti, ma in molti casi permettevano anche lo sconfinamento nelle attuazioni pastorali accentuando l'irrilevanza pratica dei limiti territoriali.

Per esempio, in base a queste facoltà, i sacerdoti avevano licenze per confessare o amministrare ovunque il sacramento della Cresima se il legittimo Vescovo fosse lontano o impedito, e addirittura per assistere lecitamente a matrimoni fuori dei confini delle proprie diocesi. Significativo delle proporzioni raggiunte da tale sconfinamento è il richiamo che il Papa fa nella sua Lettera alla Chiesa in Cina al dovere di assoggettarsi alla disciplina dell'incardinazione.²⁹ Ma ciò che era più importante, e apriva interrogativi ancora maggiori, erano le facoltà specialissime concesse a partire dal 1981 ai Vescovi in comunione con la Santa Sede per poter scegliere e ordinare i propri Vescovi coadiutori, e addirittura per scegliere e ordinare Vescovi diocesani per le circoscrizioni vicine, informando la Santa Sede, almeno successivamente.

Proprio l'utilizzo di queste facoltà concernente l'elezione e la consacrazione di Vescovi, in un contesto di assoluta precarietà e di assenza di comunicazioni affidabili, diede luogo al fenomeno propriamente chiamato di "clandestinità", contraddistinto anche dalle naturali incertezze sull'identità e sulla condizione delle persone scelte e consacrate, con conseguenze che rimangono ancora parzialmente irrisolte. Tuttavia, come ricorda il Santo Padre nella sua Lettera, "la clandestinità non rientra nella normalità della vita della Chiesa, e la storia mostra che Pastori e fedeli vi fanno ricorso soltanto nel sofferto desiderio di mantenere integra la propria fede e di non accettare ingerenze di organismi statali in ciò che tocca l'intimo della vita della Chiesa".³⁰

²⁹ "Di fronte a certe problematiche emerse in varie comunità diocesane durante gli ultimi anni, mi sembra doveroso ricordare la norma canonica secondo cui ogni chierico deve essere incardinato in una Chiesa particolare o in un Istituto di vita consacrata e deve esercitare il proprio ministero in comunione con il Vescovo Diocesano. Solo per giusti motivi un chierico può esercitare il ministero in un'altra diocesi, ma sempre con il previo accordo dei due Vescovi Diocesani, cioè di quello della Chiesa particolare in cui è incardinato e di quello della Chiesa particolare al cui servizio è destinato" (BENEDETTO XVI, *Lettera alla Chiesa in Cina*, cit., n. 10).

³⁰ Cfr. BENEDETTO XVI, *Lettera alla Chiesa in Cina*, cit., n. 8.

Proprio la volontà di raggiungere la normalizzazione nei rapporti tra la Chiesa e le autorità statuali, tenendo anche conto dell'obiettivo miglioramento delle circostanze in cui deve agire pastoralmente la Chiesa, hanno portato il Santo Padre a revocare, nella sua Lettera alla Chiesa in Cina "tutte le facoltà che erano state concesse per far fronte a particolari esigenze pastorali, sorte in tempi veramente difficili", così come "tutte le direttive di ordine pastorale, passate e recenti. I principi dottrinali, che le ispiravano trovano ora nuova applicazione nelle direttive contenute nella presente Lettera".³¹

c) *Il riordino amministrativo civile*

Il terzo fattore che volevo segnalare riguarda l'unilaterale riordino delle circoscrizioni ecclesiastiche realizzato in più occasioni delle Autorità cinesi, senza confrontarsi con la Santa Sede che nella disciplina cattolica è l'unica col "potere" di erigere Chiese particolari o di modificare i suoi limiti.³² Come si vedrà, le norme dettate in questi anni in Cina partono dalla tesi opposta, e cioè, che la competenza per erigere diocesi o per modificare i loro confini debba appartenere agli organismi ecclesiali creati all'interno del Paese.

I motivi che hanno indotto le Autorità cinesi a rettificare le circoscrizioni esistenti nel Paese nel 1946 sono diversi. Una prima causa è stata il riordino della stessa organizzazione amministrativa civile, alle volte con ripetuti cambiamenti succedutisi negli anni, con ricadute automatiche sull'organizzazione delle diocesi. Sembra che variazioni del genere siano state particolarmente ripetute in alcune Province, come Hebei, ma si è trattato di un fenomeno generale: quando una diocesi si estendeva oltre i confini della Regione amministrativa,³³ i governi locali procedevano a dividerla per la necessità di far coincidere l'organizzazione ecclesiastica con l'ambito territoriale di competenza delle Autorità civili, il che risulta comprensibile tenendo conto dell'alto indice di controllo amministrativo esercitato.³⁴

Attualmente, la Repubblica Popolare è divisa in 33 strutture amministrative di livello Provinciale; di queste, 22 sono Province, 5 Regioni autonome, 4 Municipalità, e 2 Regioni amministrative speciali. Tale configurazione risulta di fatto rilevante per la Chiesa, sia perché le decisioni di rilievo vengono prese dai rispettivi governi provinciali, sia perché tale struttura condiziona "necessariamente" i confini delle circoscrizioni ecclesiastiche.

A prescindere però dal fatto che queste modifiche siano state realizzate

³¹ Cfr. BENEDETTO XVI, *Lettera alla Chiesa in Cina*, cit., n. 18.

³² Cfr. cann. 373, 431 § 2, 433, 435 § 1 CIC, cfr. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Pastor Bonus*, art. 89 del 28 giugno 1988, AAS 80 (1988) 841-930.

³³ Cfr. J.B. ZHANG, *A case Study on the New and Old Dioceses in Cina*, (pro manuscripto).

³⁴ Cfr. A. LAN, *The Chinese Catholic Hierarchy and The Role of Archbishops in Cina Today*, «Tripod» n. 143, 26, 2006, pp. 5-17.

senza l'intervento della Santa Sede, da un punto di vista sostanziale, pare che non ci sarebbero troppe obiezioni eccezionabili, da parte della Chiesa, davanti al risultato. Lo ha detto esplicitamente il Santo Padre: "desidero confermare che la Santa Sede è disponibile ad affrontare l'intera questione delle circoscrizioni e delle province ecclesiastiche in un dialogo aperto e costruttivo con l'Episcopato cinese e — in quanto opportuno e utile — con le Autorità governative".³⁵

Infatti, il criterio di accomodare i limiti territoriali delle circoscrizioni ecclesiastiche a quelli dell'Amministrazione civile del Paese è uno dei parametri forniti dal Concilio Vaticano II per il riordino delle Diocesi in tutto il mondo.³⁶ Ciò consente l'effettivo contatto con le autorità civili, e toglie alla Chiesa locale le complicazioni di dover sottostare a norme, procedure e criteri differenti. Basti pensare alla Diocesi di Basilea in Svizzera, che si estende per ben dieci Cantoni della Confederazione Elvetica, ciascuno con una specifica legislazione in materia ecclesiastica, perché venga spontaneo un pensiero di solidarietà col Vescovo.

Altre volte, però, le variazioni nell'organizzazione ecclesiastica sono state introdotte dalle Autorità con motivazioni di natura "ecclesiastica". Laddove il numero di sacerdoti era ridotto, il governo provinciale ha provveduto ad accorpate in una tutte le circoscrizioni prima esistenti nella stessa Provincia; e in più occasioni sono state semplicemente unite due circoscrizioni ritenute troppo piccole.

A conclusione degli interventi realizzati a vario titolo in questi anni dalle Autorità cinesi, ci troviamo attualmente con un "doppio elenco" di circoscrizioni ecclesiastiche esistenti in Cina, sia per quanto riguarda il numero, che i limiti geografici. Mentre per la Santa Sede rimane sostanzialmente invariato il quadro generale della cost. ap. *Quotidies Nos* che abbiamo considerato prima, dal quale risultano 137 Diocesi e Prefetture apostoliche, secondo il "conteggio" delle Autorità del Paese, invece, il numero di circoscrizioni ecclesiastiche ufficialmente esistente è solo di 97.

Anche se per una parte dei cattolici cinesi potrebbe apparire una rinuncia della Chiesa davanti alla situazione di fatto creata con la forza dalle Autorità civili, oltre che una forma di legittimazione dell'operato del governo

³⁵ Cfr. BENEDETTO XVI, *Lettera alla Chiesa in Cina*, cit., n. 11.

³⁶ "Nello stabilire una circoscrizione diocesana, si tenga presente per quanto è possibile la varia composizione del popolo di Dio, perché ciò può rendere più agevole l'esercizio dell'azione pastorale. Nello stesso tempo si faccia in modo che questi agglomerati demografici si mantengano possibilmente uniti agli uffici e alle istituzioni civili che ne costituiscono la struttura organica. Perciò il territorio di ogni diocesi deve sempre essere ininterrotto. Se le circostanze lo permettono, si osservino i confini delle circoscrizioni civili e le particolari condizioni psicologiche, economiche, geografiche e storiche delle persone e dei luoghi" (decr. *Christus Dominus*, n. 23, 1)

negli anni passati, la confusa situazione venutasi a creare col passare del tempo pare giustificare la necessità di adottare un atteggiamento pragmatico ed accettare la realtà, anche perché coincide, come si è detto, con i criteri conciliari. Tuttavia, il raggiungimento di un “condiviso elenco” delle circoscrizioni dovrebbe essere il passaggio propedeutico per accordarsi successivamente con le Autorità civili su quali siano le sedi episcopali che dovranno essere ricoperte.

Se consideriamo la questione dal punto di vista delle comunità, la realtà attuale presenta i fedeli cinesi raggruppati in due diversi tipi di circoscrizioni. Da un lato, una gran parte di fedeli, incoraggiati anche dalla Lettera del Santo Padre, si trovano raggruppati nelle 97 diocesi ufficialmente riconosciute. Dall’altro ci sono fedeli che, però, hanno paura di fare il passaggio che il Papa sollecita nella Lettera,³⁷ e rimangono ancora legati alla vecchia organizzazione, o meglio, a ciò che di essa è rimasto dopo il fenomeno della clandestinità e dello sconfinamento territoriale di cui si è già parlato.

Va tenuto presente, inoltre, che il confronto con le Autorità amministrative non è omogeneo in tutte le regioni di questo grande Paese. Mentre in alcuni luoghi si è arrivati a un tipo di rapporto ragionevole, in altri la tensione è maggiore. Si capisce perciò il motivo per cui nella Lettera del Santo Padre, pur invitando in termini generali i fedeli ad avviare le procedure di riconoscimento da parte delle Autorità, si ammette che davanti ad altre “condizioni e circostanze sia difficile determinare la scelta corretta da fare. Per questo motivo la Santa Sede, dopo avere riaffermato i principi, lascia la decisione al singolo Vescovo che, sentito il suo presbiterio, è meglio in grado di conoscere la situazione locale, di soppesare le concrete possibilità di scelta e di valutare le eventuali conseguenze all’interno della comunità diocesana”.³⁸

Si pone allora la necessità di trovare nuove formule per favorire l’unione di ambedue le comunità, e per raggiungere tale scopo occorre un comprensivo atteggiamento da parte delle Autorità (il Paese ne sarà anche uno dei beneficiari),³⁹ e di individuare modi provvisori per realizzare senza traumi questa sorta di “traghettaggio” verso comunità diocesane uniche.

A tale scopo, riterrei utile l’impiego, con carattere provvisorio, di strutture gerarchiche di tipo personale. Penso concretamente all’esperienza che è stata fatta, nell’anno 2002, con l’erezione nel territorio della Diocesi brasiliana di Campos dell’Amministrazione apostolica personale “San Giovanni Maria Vianney”,⁴⁰ che ha consentito il rientro nella comunione della Chiesa di un

³⁷ Cfr. BENEDETTO XVI, *Lettera alla Chiesa in Cina*, cit., n. 7.

³⁸ BENEDETTO XVI, *Lettera alla Chiesa in Cina*, cit., n. 7.

³⁹ Cfr. BENEDETTO XVI, *Lettera alla Chiesa in Cina*, cit., n. 4.

⁴⁰ Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Decreto di erezione dell’Amministrazione apostolica personale “San Giovanni Maria Vianney”*, del 18 gennaio 2002, AAS 94 (2002) 305-308.

segmento di fedeli della stessa Diocesi di Campos che negli anni precedenti aveva seguito in blocco la posizione dottrinale di mons. Lefebvre.

Anche in Cina si potrebbero creare, provvisoriamente, Amministrazioni apostoliche di questo tipo; circoscrizioni personali, appartenenti come tutte le altre al generico tipo delle Prelature personali dei cann. 294-297 CIC, poiché non sono Chiese particolari e i fedeli fanno necessariamente parte della Diocesi di domicilio. Tale genere di circoscrizioni personali, che potrebbero comprendere il territorio di più diocesi, e che per definizione sono transitorie (mentre permane il motivo che impedisce la normalizzazione, rappresentato qui dai residui di animosità tra le due comunità a cui fa cenno il Papa nella sua Lettera), hanno il vantaggio di dipendere direttamente dalla Santa Sede: teologicamente parlando, il Papa è il loro Pastore proprio (can. 371 § 2 CIC), il che dovrebbe risultare una soluzione accettabile anche per le comunità dette "clandestine".

Se iniziative del genere fossero effettivamente utili, anche le Autorità civili dovrebbero acconsentirvi, tenendo conto del loro carattere provvisorio, funzionale all'unico obiettivo di raggiungere l'unità delle comunità di fedeli nelle circoscrizioni di fatto esistenti adesso: uno scopo benefico, sia per la Chiesa che per il Paese.

4. SITUAZIONE PRESENTE DELL'ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA, E PROSPETTIVE FUTURE

La Lettera del 2007 inviata dal Santo Padre ai cattolici cinesi indica i principali criteri direttivi che devono guidare la vita della Chiesa in Cina. Il Papa afferma, tra l'altro, che "considerando "il disegno originario di Gesù", risulta evidente che la pretesa di alcuni organismi, voluti dallo Stato ed estranei alla struttura della Chiesa, di porsi al di sopra dei Vescovi stessi e di guidare la vita della comunità ecclesiale, non corrisponde alla dottrina cattolica, secondo la quale la Chiesa è "apostolica", come ha ribadito anche il Concilio Vaticano II". Il Papa conclude, perciò, riaffermando che in ogni singola Chiesa particolare, solo "il Vescovo diocesano pasce nel nome del Signore il gregge a lui affidato come Pastore proprio, ordinario e immediato" e, a livello nazionale, "soltanto una legittima Conferenza Episcopale può formulare orientamenti pastorali, validi per l'intera comunità cattolica del Paese interessato".⁴¹

Vediamo adesso quali sarebbero le principali "pretese" che i suddetti organismi "estranei alla struttura della Chiesa" vorrebbero imporre all'organizzazione ecclesiastica, esaminando le norme giuridiche dettate al riguardo dalle Autorità, che in buona parte sembrano paventare un sistema organiz-

⁴¹ Cfr. BENEDETTO XVI, *Lettera alla Chiesa in Cina, cit.*, n. 7. Benedetto XVI fa riferimento in questo passo al n. 10 della Lett. ap. *Apostolos suos* di Giovanni Paolo II, del 21 maggio 1998, AAS 90 (1998) 648, e al can. 447 CIC.

zativo cattolico desunto dal *Codex Iuris Canonici* del 1917 di tipo strettamente “piramidale”, ampiamente superato dall’ecclesiologia del Concilio Vaticano II e anche dal Codice di Diritto Canonico del 1983.

a) *Legislazione religiosa imposta dallo Stato*

Seguendo la traiettoria degli anni precedenti, benché in un contesto generale mutato e di maggiore libertà,⁴² nell’aprile del 2003 sono state approvate da quella che potremo tradurre come “Conferenza congiunta di Presidenti della Conferenza dei Vescovi e dell’Associazione Patriottica”, tre documenti di carattere normativo che rendono una idea abbastanza netta di quali auspici possa avere il Governo cinese sull’organizzazione della Chiesa cattolica in Cina; e di come ritengono che dovrebbe funzionare.

La principale novità di questi tre documenti sta nel fatto che, per la prima volta, vengono stabiliti per iscritto, in norme di natura giuridica, i poteri e le competenze dell’Associazione Patriottica sul governo pastorale della Chiesa, facoltà che prima erano semplicemente esercitate di fatto, attraverso giochi di potere.⁴³

Per contro, tuttavia, queste norme che adoperano uno stile giuridico peculiare, con l’uso abituale di espressioni enfatiche e di concetti aperti, astratti e generici, la cui stessa eccessiva astrattezza non può che valutarsi come un ossequio alla politica, perché continui ad essere l’autentica interprete della legge. Abitualmente, per esempio, nel riferimento a organismi complessi o ad assemblee numerose, viene trascurata la precisa identificazione dell’organo che dovrà adottare concretamente le risoluzioni, il che non può non essere che un modo di piegarsi alle forze del potere politico.

a’) Il Regolamento dell’Associazione Patriottica

La prima delle tre norme è il *Regolamento di lavoro dell’Associazione Patriottica dei Cattolici Cinesi*:⁴⁴ 35 articoli in tutto, strutturati in sette capitoli. L’Associazione si definisce come un’associazione di masse (art. 3) a sostegno del Partito Comunista cinese, con lo scopo di unire i cattolici a difesa degli interessi del Popolo cinese, e per promuovere l’adattamento della Chiesa cattolica

⁴² Cfr. a questo proposito lo studio di S. TESTA BAPPENHEIM, *La nuova normativa della Repubblica popolare cinese sulla libertà religiosa*, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2, 2006, pp. 391-405.

⁴³ Cfr. A. LAM, *Commentary on “A Management System for Catholic Dioceses in China”*, «Tripod» n. 130, 23, 2003, p. 53. Per commenti sui tre documenti, cfr. J. CHARBONNIER, *The Church in Cina Codifies its Responsibilities*, in «Tripod» n. 130, 23, 2003, pp. 54-55; G. CRIVELLER, *Three Documents: A Commentary*, «Tripod» n. 130, 23, 2003, p. 56-57; P. BARRY, *Three New Documents Aimed at Controlling the Chinese Catholic Church*, «Tripod» n. 130, 23, 2003, p. 58-65.

⁴⁴ “Work Regulations of the CCPA”, «Tripod» n. 130, 23, 2003, pp. 31-36.

alla società socialista (art. 2). L'Associazione si organizza a livello nazionale, provinciale e locale, attraverso Comitati eletti dalle Assemblee di Rappresentanti dei cattolici del rispettivo livello (art. 4). Tra le sue funzioni figura la promozione del sentimento patriottico, della sensibilità sociale, e il rispetto della legalità. Interviene anche nella supervisione del sistema finanziario della Chiesa e dei rapporti internazionali.

Attualmente, per la verità, si fa fatica a capire il ruolo dell'Associazione Patriottica e che utilità concreta – sia dal punto di vista della Chiesa che dal punto di vista dello Stato – possa avere il suo intervento nelle questioni pastorali del governo della Chiesa. All'inizio della Rivoluzione, si può comprendere come l'Associazione avesse un proprio scopo, ma i tempi sono cambiati, e allo stato attuale pare che tutto il controllo che si ritenga necessario esercitare da parte dell'amministrazione governativa potrebbe realizzarsi direttamente mediante contatti diretti coi rispettivi Vescovi, rendendo più chiari e certi i rispettivi rapporti e il contenuto dei mandati.

Va tenuto presente inoltre che, dopo il Concilio Vaticano II, si è inserito nella Chiesa un "proprio" sistema di partecipazione e di corresponsabilità che "equivarrebbe" al criterio rappresentativo e democratico, che in origine voleva imporsi alla Chiesa attraverso l'Associazione Patriottica, ma seguendo forme rispettose della natura gerarchica che possiede la Chiesa perché strutturata proprio dai Sacramenti. La proclamazione della corresponsabilità di tutti i battezzati nella missione della Chiesa, fatta dalla *Lumen gentium*, assieme alla corresponsabilità dei vari gradi dell'Ordine sacro, è oggi alla base di tutti gli organismi di corresponsabilità sviluppati nella Chiesa negli ultimi quaranta anni, e il fondamento anche di alcuni dei cosiddetti diritti fondamentali di tutti i battezzati.

Pur essendo gerarchica, la Chiesa possiede dunque un proprio sistema di "compartecipazione" nelle funzioni pastorali di governo fondato sul Battesimo, che sarebbe come il "titolo di cittadinanza" che c'è nella Chiesa. Tale titolo costringe il Vescovo diocesano a esercitare la propria responsabilità di direzione governando "in comunione"; vale a dire, in un modo che escluda ogni dispotismo, e che include il doveroso ascolto e la presa in considerazione dell'opinione degli altri membri della Chiesa, battezzati, sacerdoti, Vescovi.

b') Lo Statuto diocesano di gestione

La seconda norma, ancora più interessante per noi, è lo *Statuto diocesano di gestione della Chiesa cattolica cinese*.⁴⁵ Si tratta di un documento di 83 articoli,

⁴⁵ *A Management System for Catholic Dioceses in China*, «Tripod» n. 130, 23, 2003, pp. 5-26; cfr. A. LAM, *Commentary on "A Management System for Catholic Dioceses in China"*, cit. pp. 42-53.

divisi in dodici capitoli, che rappresenta in pratica una rilettura in chiave amministrativa della normativa canonica sulla natura delle Diocesi, sull'ufficio episcopale e le funzioni del Vescovo, sul ruolo dei vicari e della Curia diocesana, dei decanati e della parrocchia, contenendo anche regole sulla vita dei chierici. Verso la fine del testo, nel capitolo 10, ci sono anche sei articoli riguardanti le "suore delle Congregazioni religiose", cosa singolare perché si tratta della dimensione istituzionale del carisma, diversa da quella specificamente gerarchica di cui si occupa il resto del documento. Il fatto di considerare assieme le due cose non si sa bene se risponda a puro pragmatismo o alla difficoltà di apprezzare la differenza dal punto di vista giuridico dello Stato.

Per tanti versi, questo documento segue la comune disciplina del Codice di Diritto Canonico sulle istituzioni diocesane e parrocchiali, e utilizza i concetti canonici tradizionali. Tuttavia, negli aspetti più "decisori" e di stretto governo pastorale, riflette un modello di organizzazione che ignora la specificità spirituale della Chiesa, e non sembra altro che il prolungamento dell'apparato amministrativo civile.⁴⁶ Per esempio, la creazione di diocesi deve essere concordata dalla Conferenza dei Vescovi con l'Associazione Patriottica (art. 4); e lo stesso rispetto delle nomine episcopali, dopo complicati sistemi di selezione dei candidati. Mentre risulterebbe più comprensibile che simili questioni fossero trattate direttamente con l'Autorità del Paese, non si capisce invece per quale ragione l'intervento del governo debba essere mascherato attraverso l'Associazione Patriottica.

Nelle questioni ordinarie, invece, l'assistenza al governo del Vescovo nella diocesi viene affidata nel testo ad un "Comitato di gestione" della diocesi, formato dal proprio Vescovo, ed eventuali Vescovi ausiliari, dal Vicario generale e dal Segretario locale dell'Associazione Patriottica, così come da un indeterminato numero di rappresentanti dei chierici e dei laici (art. 31). A detto Comitato spettano poi tutte le decisioni rilevanti, a cominciare dalla costituzione in Diocesi del Consiglio per gli affari economici, del Consiglio presbiterale e del Consiglio pastorale (art. 36): organismi, tutti, che il Codice di Diritto Canonico non prevede come facoltativi, bensì come istanze obbligatorie di corresponsabilità.⁴⁷

Essendoci ormai nella Chiesa queste istanze di partecipazione dei fedeli, quale ragione c'è per stabilire altre alternative, presiedute da criteri diversi? Come dice il Papa, "questi organismi esprimono la comunione, favoriscono

⁴⁶ Per le linee seguite dall'apparato statale nel confrontarsi con le religioni, vedi S. TESTA BAPPENHEIM, *L'attuale situazione della libertà religiosa in Cina*, «Coscienza e libertà», n. 39, 2005, pp. 119-151.

⁴⁷ Vedi, rispettivamente, i cann. 492, 495, 511 CIC. Il Consiglio Pastorale è l'unico di questi organismi la cui costituzione in Diocesi sia lasciata alla valutazione delle concrete circostanze.

la condivisione delle responsabilità comuni e sono di grande aiuto ai Pastori, che possono così avvalersi della fraterna collaborazione di sacerdoti, di persone consacrate e di fedeli laici".⁴⁸

Il "Comitato di gestione" deve inoltre dare il proprio parere per la nomina dei parroci (art. 52) e per quella dei decani foranei (art. 50), mentre per la creazione o la modifica delle parrocchie il Vescovo deve procedere d'accordo col Comitato congiunto dei responsabili della diocesi e della Associazione Patriottica locale (art. 57).

Non è possibile soffermarsi qui su tanti concreti particolari dello stesso genere. L'insieme, però, di questo "Statuto diocesano di gestione" evidenzia, come si è detto, una ecclesiologia nettamente diversa da quella della Chiesa cattolica, sostituendo con altre le normali strutture di partecipazione dei fedeli al governo della Chiesa, e ignorando la dimensione pastorale, strettamente spirituale, delle decisioni di autorità che si riducono in realtà a semplici comandi da parte del potere politico.

Il regime di governo pastorale disegnato nel documento per l'organizzazione della Chiesa in Cina, così com'è, poggia sull'idea centrale del coinvolgimento dei cosiddetti "due comitati". Ciò vuole dire che a qualunque livello in cui vi sia una istanza ecclesiastica di autorità o decisione (la parrocchia, la diocesi, ecc.), deve esserci anche una corrispondente istanza dell'Associazione Patriottica; e, a tutti i livelli, occorre che le decisioni siano prese di comune accordo. Si tratta del sistema denominato "yi tuan yi hui" che, come detto, sta alla base dell'intero sistema dell'organizzazione della Chiesa in Cina in netto contrasto col carattere gerarchico che, non per scelta volontaria, ma come esigenza intrinseca della sua struttura Sacramentale possiede la Chiesa cattolica. Come ricorda il Santo Padre seguendo il n. 10 del Motu proprio *Apostolos Suos*, "in ogni singola Chiesa particolare, solo 'il Vescovo diocesano pasce nel nome del Signore il gregge a lui affidato come Pastore proprio, ordinario e immediato'".⁴⁹

Il modo in cui la Chiesa si organizza in tutto il mondo non è né il risultato di una convenzione raggiunta tra persone, né il frutto di una cultura storica, almeno nei suoi aspetti essenziali.⁵⁰ L'organizzazione esterna della Chiesa è, per così dire, "causata" dai Sacramenti; essa è effetto diretto dei Sacramenti, e in particolare del Sacramento dell'episcopato, che determina una struttura societaria di natura gerarchica sdoppiata nella dimensione individuale e collegiale che, appunto, è posseduta dall'episcopato.⁵¹

⁴⁸ BENEDETTO XVI, *Lettera alla Chiesa in Cina*, cit., n. 10.

⁴⁹ BENEDETTO XVI, *Lettera alla Chiesa in Cina*, cit., n. 7.

⁵⁰ Cfr. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Temi scelti di ecclesiologia*, spec. n. 6, Città del Vaticano, 1985.

⁵¹ Cfr. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., capitolo III.

Invece, il sistema organizzativo che ci viene proposto dalla Chiesa in Cina, frutto di un importante momento culturale, rappresenta in realtà una indifferenziata trasposizione nell'ambito della società religiosa, di criteri validi per la società civile, per la società politica, ma che rappresentano una ingiustificata (inutile) forzatura se vengono applicati al gruppo spirituale e religioso, proprio perché contrastano con la "logica" che a tali gruppi presiede. Si tratta inoltre di principi che la Chiesa stessa propone e difende nella sua dottrina sociale ed ai quali intende sottoporsi nel rispetto dell'Autorità legittima di un Paese, ma che non giustifica il loro univoco trapianto nell'ambito strettamente religioso e spirituale.

c') Lo Statuto della Conferenza congiunta

Il terzo documento approvato nel 2003 è lo *Statuto della Conferenza congiunta dei Presidenti dell'Associazione Patriottica cattolica cinese e della Conferenza Episcopale cinese* a cui ho fatto riferimento prima.⁵² Detta Conferenza congiunta è l'applicazione a livello nazionale dell'accennato sistema dei "due comitati": "una associazione, una conferenza". In dieci articoli, il documento cerca di regolare i meccanismi di convocazione e di lavoro di questo peculiare comitato formato dai Presidenti, Vice-presidenti e Segretari generali della Conferenza dei Vescovi e dell'Associazione Patriottica (art. 2). Secondo l'art. 4, l'organismo deve riunirsi almeno due volte all'anno.

A tale "Conferenza congiunta" corrisponderebbe la presa delle decisioni di governo pastorale riguardanti l'intero Paese. Come indica l'art. 3, "il compito della Conferenza congiunta dei Presidenti è quello di discutere e decidere le questioni più importanti della Chiesa cattolica cinese", e successivamente vengono indicate in concreto alcune di esse: determinare gli argomenti da trattare nelle riunioni della Conferenza dei Vescovi, preparare norme ecclesiastiche per l'intero paese, deliberare sulla nomina dei vescovi o sull'aggiustamento di diocesi, organizzare attività pastorali di particolare rilievo, guidare la selezione e la formazione del clero e della vita religiosa, ecc. Le Associazioni Patriottiche e i Comitati di affari ecclesiastici di livello inferiore hanno poi "l'obbligo di ubbidire ed eseguire le questioni deliberate e approvate dalla Conferenza congiunta dei Presidenti" (art. 8).

La "Conferenza congiunta dei Presidenti" si pone, dunque, in posizione di vertice rispetto all'intera Chiesa in Cina, al di sopra della stessa Conferenza episcopale, e in stretto rapporto con essa. Per capirlo meglio, esaminiamo brevemente gli Statuti della cosiddetta Conferenza dei Vescovi cinesi, che non possiede approvazione canonica né viene menzionata nell'*Annuario Pontificio*.

⁵² "The System for the Joint Conferenze of Chairpersons of the Chinese Catholic Patriotic Association and of the Bishops Conference of the Catholic Church in Cina", «Tripod» n. 130, 23, 2003, pp. 27-30.

b) *Gli Statuti della Conferenza episcopale cinese*

Il v Congresso dei Rappresentanti Cattolici cinesi, celebrato nel 1992, ebbe come principale obiettivo approvare la “Costituzione del Collegio cinese dei Vescovi cattolici”: una sorte di Conferenza episcopale concepita come organismo “guida” – un altro “organismo guida” – della Chiesa cattolica in Cina. Pur riconoscendo una dirigenza spirituale al Romano Pontefice, attraverso questa Conferenza di Vescovi s’intendeva ribadire il principio di indipendenza della Chiesa in Cina, ed evitare qualunque interferenza da parte della Santa Sede. Anni dopo, un’altro Congresso dei Rappresentanti Cattolici approvò il 9 luglio 2004 il vigente Statuto della Conferenza episcopale della Chiesa cattolica in Cina.

La menzionata assemblea, il “Congresso dei Rappresentanti cattolici”, possiede sulla carta un ruolo centrale nella vita della Chiesa in quella nazione, tra l’altro perché ad esso spetta la designazione *ad quinquennium* – il Congresso stesso si tiene ogni cinque anni – delle cariche direttive della Conferenza, l’approvazione di eventuali riforme statutarie (art. 31), e soprattutto perché – com’è detto esplicitamente nell’art. 9 – è davanti a questo Congresso che la Conferenza risponde ogni cinque anni del proprio operato. Il rapporto tra le due istituzioni è stretto, e forse perciò si è ritenuto necessario che l’attività del Congresso dei Rappresentanti Cattolici cinesi fosse regolata negli stessi Statuti della Conferenza dei Vescovi (artt. 9, 10, 11). Pare evidente, però, che il regime assembleare serva soprattutto a mascherare l’intervento strumentale delle istanze che lo controllano.

Gli Statuti della Conferenza dei Vescovi di cui parliamo si compongono di 37 articoli divisi in sette capitoli. L’art. 4 dichiara, da un lato, che “la Conferenza accetta il governo d’accordo con la legge dell’Ufficio degli Affari Religiosi Nazionale, così come il governo e il controllo dell’associazione effettuato dal Ministero degli Affari Civili”. D’altro lato, però, l’art. 7 segnala che “le commissioni per gli Affari cattolici delle Municipalità, Province e Regioni autonome e le Diocesi hanno il dovere di osservare ed applicare le risoluzioni, le norme e i regolamenti elaborati dalla Conferenza episcopale”.

A questo punto, i confini di separazione tra le due Città sembrano svanire quasi completamente, sempre sulla carta. La Conferenza dei Vescovi – “questo tipo” di Conferenza dei Vescovi – diventa così un organo amministrativo in più dello Stato, al quale sono subordinate le autorità civili dei livelli regionali e locali, il che oltre a destare perplessità sul piano del realismo, appare lontano dagli interessi della Chiesa cattolica:⁵³ “la Chiesa cattolica che è in

⁵³ “Per quanto concerne poi i rapporti tra la comunità politica e la Chiesa in Cina, giova ricordare l’illuminante insegnamento del Concilio Vaticano II che dichiara: « La Chiesa,

Cina ha la missione non di cambiare la struttura o l'amministrazione dello Stato, bensì di annunziare agli uomini il Cristo".⁵⁴

Lo Statuto approvato nel 2004 per "questa" Conferenza contiene, per lo più, disposizioni atipiche, spesso incompatibili con la natura teologica e giuridica delle Conferenze episcopali che esistono nella Chiesa cattolica. Anche quella cinese è, certo, un'Assemblea di Vescovi; ma la composizione e la meccanica di funzionamento, per non parlare della posizione giuridica dell'istituto e delle sue competenze ecclesiali, non sono per nulla coincidenti né con le disposizioni del Diritto Canonico né con gli Statuti delle 113 Conferenze episcopali esistenti in tutto il mondo e riconosciute dai rispettivi ordinamenti giuridici civili.

Per quanto riguarda la composizione, le Conferenze episcopali, nella legge della Chiesa cattolica, radunano i Vescovi diocesani, ed equiparati, che sono in carica (can. 450 CIC). Quindi, né gli emeriti, che non hanno più la sede della diocesi, né altri Vescovi senza diretto incarico attribuito dalla Santa Sede fanno parte della Conferenza. Per contro, appartengono a pieno titolo alla Conferenza tutti i Vescovi in comunione ecclesiale che hanno un effettivo incarico pastorale, il che pone la necessità di ammettere quei Vescovi riconosciuti dalla Santa Sede che le Autorità cinesi non hanno ancora legittimato. È per tale motivo che il Santo Padre si trova costretto a constatare che "l'attuale Collegio dei Vescovi Cattolici di Cina non può essere riconosciuto come Conferenza Episcopale dalla Sede Apostolica".⁵⁵

Quanto alla meccanica di funzionamento, la legge della Chiesa detta disposizioni per assicurare la compartecipazione di tutti i Vescovi alle attività della Conferenza. Le cariche di presidenza sono tutte autonomamente scelte dai membri (can. 452 CIC), e occorre fissare le riunioni generali e quelle ristrette con una cadenza che assicuri l'effettività del lavoro. Lo Statuto dei Vescovi cinesi appare anomalo a questo riguardo: la plenaria della Conferenza si raduna ogni due anni (art. 14), e il Consiglio permanente (art. 12) è da convocare ogni anno (art. 14). In questi termini non è materialmente possibile ottemperare ai compiti che lo Statuto stesso affida alla Conferenza.

che, in ragione del suo ufficio e della sua competenza, non si identifica in nessun modo con la comunità politica e non è legata a nessun sistema politico, è ad un tempo segno e tutela della trascendenza della persona umana". E così continua: "Nel proprio campo, la comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra. Però tutte e due, sebbene a titolo diverso, sono al servizio della vocazione personale e sociale dei medesimi uomini. Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti in maniera tanto più efficace quanto meglio entrambe coltivano una sana collaborazione tra di loro, considerando anche le circostanze di luogo e di tempo" (BENEDETTO XVI, *Lettera alla Chiesa in Cina*, cit., n. 4, che riproduce il testo di *Gaudium et spes* n. 76)

⁵⁴ BENEDETTO XVI, *Lettera alla Chiesa in Cina*, cit., n. 4.

⁵⁵ BENEDETTO XVI, *Lettera alla Chiesa in Cina*, cit., n. 8.

La difficoltà che pongono i vigenti Statuti è, in realtà, di carattere globale, perché raffigurano un'idea di "Conferenza Episcopale" che non esiste nella Chiesa cattolica. Né la struttura dell'istituto, né la posizione della Conferenza all'interno della Chiesa ed in rapporto alle diocesi cinesi, né il modo di funzionare e gli obiettivi che deve raggiungere, assomigliano all'istituto canonico delle Conferenze episcopali. "A livello nazionale – precisa il Santo Padre – soltanto una legittima Conferenza episcopale può formulare orientamenti pastorali, validi per l'intera comunità cattolica del Paese interessato".⁵⁶

Sia il Concilio Vaticano II che i cann. 447 ss. del Codice di Diritto Canonico parlano, invece, della Conferenza episcopale come istanza consultiva di Vescovi dello stesso Paese; come strumento che rende concreta la partecipazione dei singoli Vescovi nelle cariche degli altri Vescovi richiesta dalla dimensione collegiale del Sacramento dell'episcopato. Ma in nessun modo, e in nessun Paese, l'istituto è concepito per esercitare un potere vincolante di governo sui Vescovi, tranne che in alcune e ben delimitate materie, per le quali la Santa Sede deve concedere il potere giuridico per realizzare un atto giuridico proprio della Conferenza stessa, vincolante per tutti i Vescovi del Paese.⁵⁷

Questo è un limite di Diritto divino, che la Chiesa stessa non ha la capacità di dispensare, perché andrebbe a scapito del potere di Diritto divino che i Vescovi hanno nelle loro rispettive Diocesi. La Conferenza episcopale non è una istanza gerarchica posta al di sopra dei Vescovi, del clero e dei fedeli delle Diocesi. I Vescovi hanno soltanto, come superiore gerarchico, l'Autorità Suprema della Chiesa che nella teologia cattolica appartiene al Romano Pontefice e al Collegio episcopale.⁵⁸

Ciò è stato ribadito non molto tempo fa dal Motu proprio *Apostolos Suos*⁵⁹ che, approfondendo la natura teologica delle Conferenze episcopali, ha dichiarato che "i singoli Vescovi, nella loro cura pastorale, si rapportano alla Chiesa universale".⁶⁰ Di conseguenza, precisa poi il citato documento pontificio, affinché l'esercizio congiunto del ministero episcopale "sia legittimo e obbligante per i singoli Vescovi, occorre l'intervento della suprema autorità

⁵⁶ BENEDETTO XVI, *Lettera alla Chiesa in Cina*, cit., n. 7.

⁵⁷ Per l'elenco delle materie del CIC sulle quali possono deliberare le Conferenze episcopali, vedi SEGRETERIA DI STATO, *Lettera ai Presidenti delle Conferenze episcopali*, 8 novembre 1983, in "Communicationes" 15, 1983, pp. 135-139.

⁵⁸ Cfr. *Lumen gentium* n. 22, can. 330 CIC.

⁵⁹ Cfr. P. ERDÖ, *Osservazioni giuridico-canoniche sulla Lettera apostolica "Apostolos suos"*, «Periodica» 89, 2000, pp. 249 ss.; J.I. ARRIETA, *Le conferenze episcopali nel 'motu proprio Apostolos Suos'*, «Ius Ecclesiae» 11, 1999, 169 ss.; A. BETTETINI, *Collegialità, unanimità e "potestas". Contributo per uno studio sulle conferenze episcopali alla luce del m.p. "Apostolos suos"*, «Ius Ecclesiae» 11, 1999, pp. 493 ss.

⁶⁰ GIOVANNI PAOLO II, *motu proprio Apostolos Suos*, n. 11, del 21 maggio 1998, AAS 90 (1998) 641-658.

della Chiesa che mediante una legge universale o speciali mandati affida determinate questioni alla delibera della Conferenza episcopale”.⁶¹

Lo ha ribadito nuovamente il Santo Padre nella sua Lettera ai cattolici cinesi: la “Conferenza Episcopale esprime la comunione fraterna di tutti i Vescovi di una nazione e tratta le questioni dottrinali e pastorali, che sono rilevanti per l’intera comunità cattolica nel Paese, senza però interferire nell’esercizio della potestà ordinaria e immediata di ogni Vescovo nella sua diocesi propria”.⁶²

La Conferenza dei Vescovi cinesi è concepita, nei vigenti Statuti, come l’istanza gerarchica superiore di governo della Chiesa in Cina, con una giurisdizione sui Vescovi e sui fedeli cinesi che le norme canoniche non possono riconoscere. In particolar modo, l’art. 6 dello Statuto affida alla Conferenza competenze che non sono teologicamente ammissibili, ma che neanche sono realizzabili dal “collegio” che è la Conferenza, visto che essa si raduna nei lunghi periodi. Tali materie sono le seguenti: “1) studiare e proporre le dottrine religiose da professare e da osservare; 2) esaminare e approvare l’elezione e la consacrazione di Vescovi nonché la divisione e modifica delle diocesi; 3) definire le funzioni pastorali ed elaborare norme per attuare l’impegno di evangelizzazione; 4) unire il clero e i fedeli nell’osservanza della costituzione delle leggi del Paese e salvaguardare la stabilità e unità sociale; 5) guidare la formazione dei ministri sacri e di quanti assumono la vita consacrata; 6) rappresentare all’estero la Chiesa Cattolica cinese”.

Tutte queste competenze non sono proprie delle Conferenze episcopali.

Inoltre, c’è da osservare che esse coincidono sostanzialmente con le materie che, come si è detto, vanno deliberate nella “Conferenza congiunta dei Presidenti”, e di conseguenza vengono, addirittura, sottratte ad una deliberazione autonoma della Conferenza dei Vescovi. Anche a questo livello il governo è concepito in chiave di co-direzione congiunta dei Vescovi e dell’Associazione Patriottica, seguendo il principio “una associazione, una conferenza”. A scanso di equivoci, e in forma generale, lo dice esplicitamente l’art. 16 dello Statuto: “per la trattazione di argomenti di rilievo, è necessaria la convocazione della Conferenza congiunta dei Presidenti della Conferenza dei Vescovi e dell’Associazione Patriottica dei cattolici cinesi, secondo lo spirito dell’amministrazione democratica della Chiesa, applicando i principi di governo collettivo, amministrazione democratica, consultazione reciproca, decisione comune”.

L’idea di una istanza superiore di governo al livello della Nazione manca nell’organizzazione della Chiesa cattolica. Le Conferenze episcopali nazionali e i loro Presidenti non possiedono alcun potere giuridico sul livello diocesano – tranne che per questioni ben ristrette –, poiché il livello diocesano

⁶¹ *Ibidem*, n. 20.

⁶² BENEDETTO XVI, *Lettera alla Chiesa in Cina*, cit., n. 8.

è, per Diritto divino, autonomo e dipende solo dall'Autorità universale della Chiesa.

Questa è, senza dubbi, la principale causa della diversità organizzativa della Chiesa rispetto agli Stati, che si affermano a livello nazionale.⁶³ La Chiesa appare organizzata a due livelli, diocesano e universale, di Chiesa particolare e di Chiesa universale. Sono due livelli non separabili per rapporti di "decentramento", come capita invece tra il governo centrale dello Stato e le rispettive Regioni o Province. Nella Chiesa i due livelli si dicono "immanenti", e devono essere sempre "congiunti", portando necessariamente ad un tipo di governo "in comunione"; è così che nella Chiesa particolare o Diocesi può farsi veramente presente e operante la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica.⁶⁴ Una tale organizzazione della Chiesa, sul doppio livello universale e particolare, risponde alla doppia dimensione (individuale e collegiale) che secondo la teologia ha il Sacramento dell'episcopato, apparendo socialmente la Chiesa cattolica come "comunione di Chiese".

La mancanza di questo profilo universale, essenziale in ragione dell'immanenza tra Chiesa universale e particolare di cui ha parlato per esteso la Lettera *Communio notio* della Congregazione per la Dottrina della Fede nel 1992,⁶⁵ fa sì che l'organizzazione disegnata in Cina invece che ai criteri organizzativi della Chiesa, risponda a quelli propri dell'organizzazione politica.

Una puntuale manifestazione di tale limite del sistema organizzativo cinese appare nel fatto che prescinde completamente dalla struttura Metropolitana e dall'appartenenza delle Diocesi ad una Provincia ecclesiastica (can. 431 CIC). Con ciò si mettono tra parentesi i meccanismi di controllo, di supplenza e di informazione che possiede la Chiesa, tradizionalmente affidati ai Metropoliti (can. 436 CIC), anche come modo concreto di rendere presente nelle diocesi suffraganee la Chiesa universale: il compito tradizionale dei Metropoliti lungo la storia è stato proprio quello di consolidare il vincolo di unità dei Vescovi col Romano Pontefice.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Avviandomi adesso a conclusione, tenendo presente quanto si è detto, mi limiterò ad aggiungere due brevissime riflessioni di carattere generale.

a) Credo, senz'altro, che occorra proseguire il reciproco confronto tra la Chiesa e le Autorità cinesi, perché l'unico modo per avvicinare le posizioni è

⁶³ Cfr. J.I. ARRIETA, *Le articolazioni delle istituzioni della Chiesa e i rapporti con le istituzioni politiche*, «Ius Ecclesiae» 20, 2008, pp. 13-30.

⁶⁴ Cfr. decr. *Christus Dominus* n. 11, can. 369 CIC.

⁶⁵ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Communio notio*, n. 9, del 28 maggio 1992, AAS 86 (1993) 838-850.

la conoscenza reciproca e la mutua fiducia. La realtà sociale della Repubblica Popolare Cinese si è molto evoluta negli ultimi anni e, sicuramente, è arrivato il momento – o arriverà presto – in cui sarà necessario rivedere il ruolo di alcune istituzioni e di alcuni atteggiamenti che forse avevano avuto un ruolo in passato, ma che al momento presente hanno esaurito la loro autorità per il Paese, sostituendoli con altre più adeguate.

D'altra parte, la Chiesa insegna ai suoi fedeli che il rispetto per l'autorità civile fa parte della virtù della Giustizia, e insegna che l'amore per la propria Patria è, addirittura, parte della virtù della Religione. Esistono, dunque, oggettivamente le premesse necessarie perché l'andamento comune possa progressivamente portare al miglioramento dei rapporti.

“Lo sappia la Cina, – ribadiva il Santo Padre nella sua Lettera –: la Chiesa cattolica ha il vivo proposito di offrire, ancora una volta, un umile e disinteressato servizio, in ciò che le compete, per il bene dei cattolici cinesi e per quello di tutti gli abitanti del Paese”.⁶⁶

b) I due sistemi organizzativi che abbiamo considerato, quello proposto dalle Autorità e quello vigente nell'ordinamento canonico sono abbastanza distanti. E tuttavia, ritengo che in un periodo di transizione, mentre progressivamente si consolida la Chiesa in Cina, sarebbe anche possibile far leva sui meccanismi di flessibilità dell'ordinamento canonico per configurare un sistema di organizzazione peculiare per il Paese, nel rispetto però di quegli elementi che rappresentano esigenze di Diritto divino, rispetto alle quali le autorità della Chiesa non hanno libertà di disporre, perché derivano da Cristo. L'unico vero limite alla flessibilità dell'ordinamento canonico non è altro, infatti, che il Diritto divino.

⁶⁶ BENEDETTO XVI, *Lettera alla Chiesa in Cina*, cit., n. 8.